

Regolamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Nanotecnologie dell'Università di Trieste

Art. 1 – Finalità ed Obiettivi

Il Corso di Dottorato di Ricerca in Nanotecnologie dell'Università di Trieste (nel seguito Corso) promuove, organizza e gestisce progetti formativi di livello dottorale a carattere interdisciplinare ed internazionale, anche in collaborazione con Industrie, Università ed Enti di ricerca di alto livello scientifico e tecnologico, italiani o stranieri. L'obiettivo principale del Corso è di formare Ricercatori che sappiano progettare, preparare/costruire e sottoporre a prove di funzionalità nanomateriali (NM) o materiali nanostrutturati (MNS), strumenti e dispositivi nanotecnologici in grado di rispondere alle crescenti richieste di applicazioni delle nanoscienze. Il corso è rivolto in particolare a laureati in Fisica, Chimica, Ingegneria, Biologia, Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria, Scienze Agrarie che intendano acquisire una preparazione interdisciplinare di alto livello frequentando corsi e seminari in aree diverse da quelle di estrazione e dedicandosi alla ricerca nell'ambito della vasta rete di collaborazioni internazionali stabilita dai Docenti e Supervisor del Corso di dottorato.

Gli obiettivi delle ricerche sono i seguenti.

- 1) Sviluppo di nuove tecniche sperimentali per lo studio, la lavorazione, la manipolazione e la visualizzazione di nanostrutture.
- 2) Sviluppo di tecniche di rivelazione per bassissime concentrazioni atomiche/molecolari su nanodispositivi.
- 3) Studio delle relazioni tra la micro/nano-struttura e le proprietà dei materiali ed ingegnerizzazione di MNS.
- 4) Sintesi e proprietà di NM e MNS.
- 5) Applicazioni di tecniche per analisi su scala nanometrica e analisi di nanostrutture.
- 6) Modellizzazione molecolare e multiscala di NM e MNS e di fenomeni di interesse con tecniche di simulazione computazionale.
- 7) Uso delle micro- e nanotecnologie per applicazioni di rilevante interesse tecnologico in diversi settori tra cui medico, farmacologico ed agroalimentare.

Art. 2 – Organi del Corso di dottorato

Sono organi del Corso di Dottorato: il Coordinatore ed il Collegio dei Docenti.

Art. 2.1 – Il Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto da:

- a) almeno 16 docenti dell'Università di Trieste, in rapporto 3 a 1 tra professori di prima o seconda fascia e ricercatori, esperti nelle tematiche di ricerca del Corso di Dottorato, appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso e non appartenenti ai Collegi Docenti di altri Corsi di Dottorato italiani;
- b) scienziati esperti nelle tematiche di ricerca del Corso di dottorato appartenenti a Enti di Ricerca o Industrie italiani o stranieri;
- c) docenti o ricercatori di altre Università italiane o straniere esperti nelle tematiche di ricerca del corso di dottorato.

Il numero totale dei componenti b) e c) deve essere complessivamente inferiore al numero dei docenti di cui al comma a).

Partecipano alle sedute del Collegio dei Docenti, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, fino a due rappresentanti dei dottorandi. I rappresentanti rimangono in carica per due anni e comunque non oltre il conseguimento del titolo. Le elezioni dei rappresentanti vengono indette dal Coordinatore del Corso.

La composizione del Collegio Docenti viene approvata nella prima seduta di ogni anno tenendo conto che i membri del Collegio docenti devono essere in possesso di documentati titoli che attestino la qualità dell'attività di ricerca a livello internazionale, negli ambiti disciplinari del Corso, con riferimento particolare a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.

Il verbale delle sedute, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e completo degli allegati è trasmesso in duplice copia alla Segreteria Dottorati dell'Ateneo entro cinque giorni.

E' compito del Collegio Docenti:

- a) eleggere il Coordinatore del corso di dottorato;
- b) approvare il Regolamento del Corso;
- c) formulare il progetto formativo complessivo del Corso, i criteri di giudizio dell'attività dei dottorandi ed il piano operativo di verifica dei risultati;
- d) determinare le linee di attività del Corso;
- e) effettuare il riparto delle risorse e delle borse;
- f) approvare la relazione consuntiva e programmatica annuale presentata dal Coordinatore;
- g) proporre al Rettore i nominativi dei componenti le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione e per l'esame finale di dottorato;
- h) nominare il supervisore e l'eventuale co-Supervisore responsabile di ciascun dottorando;
- i) approvare le linee di ricerca proposte dai dottorandi di concerto con il Supervisore e il co-Supervisore;
- j) organizzare le attività di formazione;
- k) autorizzare i dottorandi a svolgere attività di ricerca presso strutture italiane o straniere per periodi di formazione superiori ai sei mesi;
- l) definire le modalità di ammissione al Corso, fissare i criteri di massima per la valutazione dei titoli e loro ponderazione, e per l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al Corso. Le commissioni giudicatrici, attenendosi a tali criteri di massima, hanno la potestà decisionale specifica in sede di esami di ammissione;
- m) approvare, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, la relazione annuale sull'attività svolta da ogni Dottorando. Il giudizio negativo sulla relazione di attività comporterà l'esclusione dal Corso;
- n) ammettere i dottorandi all'esame finale o, in alternativa, concedere una proroga per la presentazione della tesi;
- o) predisporre relazioni di presentazione dei Dottorandi alla Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, comprensive della descrizione dell'attività di ricerca e didattica dell'intero periodo di frequenza al Corso di Dottorato;
- p) nominare almeno due docenti, per ogni tesi di dottorato, in qualità di Valutatori;
- p) proporre l'assegnazione dei posti e delle borse ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo i criteri stabiliti annualmente dal Bando di ammissione;
- q) svolgere ogni altro adempimento previsto dal Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca e dalla normativa vigente.

Art. 2.2 – Il Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dal Collegio Docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università di Trieste, o in assenza di candidati, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno appartenenti al Collegio stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Il Coordinatore rappresenta il Corso di Dottorato nei rapporti interni ed esterni; convoca e presiede il Collegio dei Docenti e cura l'attuazione delle relative delibere; indirizza, organizza e coordina le attività del Corso di Dottorato, ivi incluse quelle amministrative, presenta annualmente una relazione consuntiva e programmatica; presenta l'eventuale richiesta di rinnovo di attivazione del Corso al termine dei tre cicli, è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento e a informare il Collegio nel caso essi vengano meno.

Il Coordinatore nomina, tra i docenti afferenti al Collegio dei Docenti, un vice Coordinatore a cui può delegare parte delle sue funzioni e che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, e può nominare una Giunta, previa autorizzazione del Collegio Docenti e composta da Docenti del Collegio, che lo coadiuva nei suoi compiti.

Art. 3 – Il Supervisore

Il Supervisore viene nominato dal Collegio dei Docenti. Qualora il Supervisore non appartenga al Collegio, deve essere nominato tra i suoi membri un co-Supervisore.

Il Supervisore:

- a) segue e guida il dottorando nella realizzazione della sua ricerca fino al completamento della stesura della tesi di dottorato;
- b) informa il Collegio dei Docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale o su richiesta del Collegio dei Docenti;
- c) esprime un parere sul passaggio del dottorando all'anno di corso successivo e sull'ammissione al all'esame finale ai fini del conseguimento del titolo;
- d) segnala al Collegio dei Docenti l'eventuale venir meno del dottorando agli obblighi riportati nell' art. 19 del Regolamento di Ateneo, anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell'esclusione dal Corso.

Art. 4 – Titolo di ammissione al Corso

Possono accedere al Corso di dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea magistrale o di titolo accademico equivalente, anche se conseguito all'estero. In quest'ultimo caso l'idoneità del titolo, ai soli fini dell'ammissione al Corso, viene accertata dalla Commissione dell'esame di ammissione.

I vincitori di concorso di dottorato che svolgano ricerca presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, su domanda della clinica e con parere positivo del Collegio Docenti, nell'attività assistenziale. In tal caso sarà richiesto il possesso dell'abilitazione professionale nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Art. 5 – Ammissione al Corso

L'ammissione al Corso avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.

Sono ammessi al Corso in soprannumero, previo parere del Collegio Docenti in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti ed entro i limiti di numero di posti previsti per le diverse tipologie:

- i borsisti del Ministero degli Affari Esteri,
- gli studenti provenienti da Atenei stranieri con borsa di Dottorato in regime di co-tutela.
- i cittadini extracomunitari che giungano con avallo da parte del MIUR o del MAE, con borsa di studio erogata dal proprio Paese a copertura di tutto il ciclo.

Il concorso è unico ed il relativo bando deve indicare:

- a) le tematiche di ricerca proposte all'attenzione dei candidati;
- b) il numero di borse di studio messe a disposizione ed il loro ammontare;
- c) i criteri di selezione delle domande di ammissione;
- d) eventuali prove orali in lingua italiana o inglese, intese a verificare l'attitudine alla ricerca e la preparazione di base dei candidati.

Il bando di ammissione è emanato dal Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo, sul sito web europeo Euraxess e su quello del Ministero.

Per il concorso sono richiesti:

- a) un dettagliato curriculum vitae et studiorum che autocertifichi, ove previsto dalla legge, i titoli di studio conseguiti, gli esami sostenuti, i voti o giudizi ottenuti e la conoscenza della lingua inglese;
- b) riassunto dei risultati ottenuti nella tesi di laurea magistrale o equipollente;
- c) fino a due lettere di presentazione di docenti/ricercatori che conoscano il candidato;
- d) un breve programma di ricerca nell'ambito di una delle tematiche proposte nel bando.

Tali documenti potranno essere redatti in italiano oppure in inglese.

Per il concorso la selezione sarà basata sull'analisi dei curricula vitae e studiorum, delle lettere di presentazione e dei programmi di ricerca proposti nonché sull'esito delle eventuali prove d'esame.

I posti saranno assegnati secondo l'ordine delle graduatorie di merito, tenendo conto delle eventuali preferenze espresse dai candidati per le borse a tema vincolato.

I candidati che superano la selezione dovranno presentare la documentazione richiesta dalle norme vigenti per l'immatricolazione al Corso di Dottorato.

Art. 6 – Budget per l'attività di ricerca

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM 45/13, a decorrere dal secondo anno di corso a ciascun dottorando, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei Dipartimenti di afferenza del dottorando, è assicurato un budget per attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa.

Tale budget dovrà essere riservato a coprire spese di missione, iscrizione a scuole o congressi o per l'acquisto di materiale strettamente correlato allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 7 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore con il XXIX ciclo.

Per quanto non esplicitamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.